



16 luglio 2022

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 11

Oggetto: Conversione in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – cd. “Aiuti”-

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 28-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 28 – 2022

Oggetto: Conversione in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 – cd. “Aiuti”-

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 luglio 2022, la Legge di conversione n. 91 del 15 luglio 2022, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”- cd- “Aiuti”.

Interessano principalmente le **disposizioni in materia di sport recate dall'art. 39, comma 1-bis, che**, al fine di sostenere le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni e Società Sportive Professionistiche e **Dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020, **prorogano ulteriormente** i termini di sospensione di cui all'art. 1, comma 923, lettere a), b), c) e d) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'art. 7, comma 3-ter, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazione nella Legge 27 aprile 2022, n. 34, **fino al 30 novembre 2022**. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 dicembre 2022**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Nel richiamare le precedenti Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 25/CS del 3 gennaio 2022 e 28/CS del 10 gennaio 2022 nonché la successiva Circolare n. 16 del 29 aprile 2022, con le quali sono state illustrate le sospensioni in argomento, si ricorda che trattasi della sospensione:

- a) -dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;**
- b) -dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;**
- c) -dei termini relativi ai versamenti IVA in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;**
- d) -dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022.**

Ai sensi del comma 924 della Legge n. 234/21, il pagamento andava effettuato in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o in 7 rate mensili di pari importo per il versamento complessivo del 50% del dovuto e con un'ultima rata, pari al restante 50%, entro il 16 dicembre 2022.

Con il successivo D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito dalla Legge n. 34 del 27 aprile 2022, i termini di cui sopra, in scadenza al 30 aprile 2022, sono stati **prorogati al 31 luglio 2022**, con il pagamento in un'unica soluzione entro il **31 agosto 2022** o in 4 rate mensili di pari importo per il 50% del totale dovuto e un'ultima rata, pari al restante 50%, entro il 16 dicembre 2022.

Va rilevato che il comma 3-ter dell'art. 7 del D.L. n. 17/2022 prevedeva oltre che la proroga al 31 luglio 2022 dei termini dei versamenti in scadenza al 30 aprile, anche di quelli in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio al 31 luglio 2022.

L'ulteriore proroga al 30 novembre prevista dal comma 1-bis dell'art. 39 del D.L. n. 50/22, fa, però, riferimento ai soli **“termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della Legge 30 dicembre 2021”**; pertanto, è da ritenere che l'ulteriore proroga riguardi soltanto i versamenti in scadenza dal **1° gennaio al 30 aprile 2022**. I versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022, senza sanzioni e interessi.

E' importante rilevare anche il contenuto dell'art. 15-bis del D.L. n. 50/22, recante **disposizioni in materia di liquidità**, che innalza da 60.000,00 a 120.000,00 euro la soglia massima degli importi dei debiti

fiscali iscritti a ruolo per ottenere, per ciascuna richiesta, la rateizzazione fino a 10 anni con modalità semplificata, senza, cioè, l'obbligo di dover dimostrare lo stato di difficoltà in cui versa il contribuente. Se l'importo da rateizzare supera i 120.000,00 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Aumentano da 5 a 8 le rate non pagate che fanno decadere dalla rateazione.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni dell'art. 39, la dilazione del pagamento di carichi **diversi** da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Le nuove regole si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione che verranno concesse dopo la data di entrata in vigore della Legge di conversione.

Sono, poi, state introdotte altre misure relative al superbonus, alla riduzione dell'IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano, all'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il 3° trimestre 2022.

Inoltre, con l'art. 32, comma 11, è concessa, previa domanda all'INPS, una indennità **una tantum** di 200,00 euro, oltre a quella automaticamente concessa ai lavoratori dipendenti e pensionati con reddito fino a 35.000,00 euro, anche ai titolari di rapporti di "CoCoCo" iscritti alla Gestione Separata INPS, sempre con redditi fino a 35.000,00 euro.

Si coglie l'occasione per rettificare parzialmente la Circolare n. 44 del 30 giugno 2022, nella parte in cui viene illustrata l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica anche per i soggetti che fruiscono del regime della Legge n. 398/1991.

La disposizione si applica a partire dal **1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro** e a partire dal 1° gennaio **2024 (e non 2023, come erroneamente indicato nella Circolare n. 44 in argomento) per i restanti soggetti**. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 471 del 1997, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.